

Data ultimo aggiornamento: 23.11.2021

Opzione differimento di scadenza Glife Premium

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Genertellife S.p.A., mediante la sottoscrizione dell'opzione di differimento di scadenza, garantisce ai beneficiari designati il pagamento delle seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale, l'importo pari al "capitale assicurato" rivalutato, così come stabilito nell'Art. 7, fino a tale data;
- in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, l'importo pari al "capitale assicurato" rivalutato, così come stabilito nell'Art. 7, fino alla data del decesso.

Il "capitale assicurato" iniziale viene indicato nell'appendice di differimento di scadenza.

Art. 2 – Durata dell'opzione - Proroga automatica della scadenza

L'opzione contrattuale si conclude nel momento in cui il contraente sottoscrive l'appendice di differimento di scadenza rilasciata da Genertellife.

L'opzione prevede una durata pari ad un anno e la scadenza del contratto è automaticamente prorogata per lo stesso periodo a ciascuna ricorrenza annuale del contratto, senza alcuna formalità da parte del contraente. Quest'ultimo può decidere in ogni momento di interrompere la proroga automatica facendone richiesta scritta a Genertellife almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale del contratto stesso.

Successivamente alla decima proroga automatica Genertellife si riserva di interrompere, con le stesse modalità stabilite per il contraente, ulteriori proroghe automatiche.

Con l'adesione a tale opzione viene meno il diritto ad aderire ad altre forme di opzione di scadenza eventualmente previste nelle condizioni di polizza ricevute al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 3 - Beneficiari

La designazione dei beneficiari, fatta dal contraente e riportata sul documento di polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del contraente stesso a Genertellife oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1 delle presenti condizioni di assicurazione, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi

dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme pagate a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 4 - Versamento del premio

L'opzione di differimento di scadenza non prevede alcun ulteriore pagamento di premi.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata Glife Premium

% trattenuta sul rendimento annuo	1,50 punti percentuali
--	------------------------

Tale percentuale trattenuta si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione separata superiore al 6,00%.

Art. 5 - Riscatto

Il differimento di scadenza, su richiesta scritta del contraente, può essere interrotto in qualsiasi momento, purché sia in vita l'assicurato, riscattando totalmente la prestazione.

L'importo del riscatto totale è pari al "capitale assicurato" rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la data della richiesta stessa. Tale operazione risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

E' facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto; in tal caso l'importo di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del "capitale assicurato". La prestazione residua non può essere inferiore a Euro 2.000,00. A seguito dell'operazione il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Art. 6 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertellife si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertellife per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertellife informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertellife deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta di recesso da parte del contraente secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione.

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

Art. 7 - Clausola di rivalutazione

Il contratto resta collegato alla gestione separata, separata dalle altre attività di Genertellife, a cui era collegato al momento della sua scadenza.

I criteri e le modalità sono riportati successivamente e nel regolamento della gestione separata disponibile sul sito internet www.genertellife-partners.it.

A) Misura della rivalutazione

Genertellife dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Glife Premium.

Il rendimento attribuito risulterà pari al rendimento della gestione separata diminuito dell'1,50%. Tale percentuale si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione separata superiore al 6,00%.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore allo 0,00%.

B) Rivalutazione del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione pari al rendimento attribuito. La rivalutazione si determina maggiorando il capitale assicurato maturato all'anniversario della data di decorrenza precedente, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, di un importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato stesso per il relativo rendimento attribuito, definito al punto A).

Per il calcolo dell'importo da pagare a seguito del decesso dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Art. 8 - Pagamenti di Genertellife

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto e beneficiari per il caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso** dell'assicurato:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
 - l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Genertellife esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (Art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 9 – Opzioni di contratto

Non sono previste opzioni di contratto.

In particolare si evidenzia che non è prevista la conversione di valore (switch) verso altre gestioni separate.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri). Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98). Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A.
Unità Affari Legali
via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 11 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Glossario

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Genertellife ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con il beneficiario, che stipula il contratto e si impegna al versamento dei premi a Genertellife.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sulle risorse finanziarie amministrare nella gestione separata.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di entrate in vigore del contratto, indicata nell'appendice di differimento di scadenza.

DOCUMENTO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

GESTIONE SEPARATA

Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Genertellife, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

